



Sa Natzione

Vertenza Entrate: la Corte Costituzionale si oppone al Governo. Roma dovrà restituire i soldi ai Sardi.

La notizia ha un enorme rilievo politico (ed economico): le tasse pagate per anni allo Stato e che dovevano tornare alla Sardegna in base all'art. 8 del nostro Statuto Autonomo dovranno essere restituite, si parla di circa 10 miliardi di euro, dimezzati durante la scorsa legislatura.

Inoltre, in base all'accordo Soru-Prodi, il Governo aveva scaricato sulle spalle della Regione i costi della Sanità e dei Trasporti ma non aveva mai avviato la restituzione del debito, in quanto, secondo l'esecutivo, la Regione non aveva adottato norme di attuazione per rendere valido l'art. 8.

Con sentenza depositata il 20 aprile 2012, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'assenza di norme di attuazione non è un motivo sufficiente per evitare la restituzione del denaro.

L'On. Paolo Maninchedda (PSD'AZ, ex titolare della III° Commissione Regionale Permanente sul Bilancio) ha [ricordato](#) i protagonisti di questa vicenda: *"L'art. 8 è di Soru; questa attuazione è una vittoria di La Spisa, che seguendo il parere del prof. Onida (già giudice della Consulta, ndr.) è arrivato allo scontro attraverso la norma inserita in Finanziaria e ha sconfitto il governo; è una vittoria del Consiglio che l'ha votata; è una vittoria del Pd che ha sostenuto, dopo una fase ondivaga, la non necessità delle norme d'attuazione (e questo spiega perché la Corte per la prima volta non dia una mano al governo Monti)"*.

Appare chiara la decisione politica della Consulta in ambito dottrinario e ci sarebbe da domandarsi se lo Stato abbia deciso di ammorbidire la sua posizione nei confronti della Sardegna a causa delle costanti vessazioni e sperequazioni subite dal territorio. Ma è presto per cantare vittoria, alla sentenza devono seguire i fatti e la classe politica regionale (unitariamente alle amministrazioni locali) deve alzare la voce a favore di una politica dell'Entrata. I soldi devono tornare a casa e gli amministratori devono poter sfiorare il Patto di Stabilità, è una condizione fondamentale per attivare tutti quegli investimenti necessari a rilanciare il territorio e bloccati dal limite del tetto di spesa a cui l'appartenenza a questa Repubblica ci ha obbligati. I sardisti hanno proposto a tutti gli amministratori di mettere il tricolore a mezz'asta per dare un forte segnale di autorità allo Stato, quello Stato parassitario che fa le pubblicità televisive contro l'evasione fiscale ma aggredisce i cittadini con una pressione fiscale che sfiora il 60%, senza eliminare i privilegi di pochi.

Il momento è propizio anche per spiegare ai Sardi l'utilità di avere una Cassa Sarda per le Entrate che riscuota autonomamente tutti i tributi del territorio senza stornarli a Roma, l'idea vede già in campo IRS da alcuni anni ed in particolar modo il comitato del [Fiocco Verde](#) con la raccolta delle firme nelle principali piazze Sarde per il raggiungimento dell'obiettivo (malgrado l'art. 9 dello Statuto Autonomo non preveda espressamente che la Regione possa riscuotere tutti i tributi mediante un suo Istituto).

Ma ecco le motivazioni tecnico-politiche della [Corte](#) in merito alla *vertenza entrate*:

«La prima doglianza si riferisce all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del

2011. Tale disposizione prevede che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di Autonomia della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), modificato dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), «in assenza dell'adeguamento delle relative norme di attuazione [...], gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili, relativi ai gettiti tributari». Tale previsione, sostiene il ricorrente (*ovvero il Governo, ndr.*), configurerebbe un'attuazione unilaterale dello statuto in materia tributaria, che inciderebbe sulle attuali disposizioni di attuazione contenute in particolare negli articoli da 32 a 38 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), senza rispettare le modalità previste dal medesimo statuto all'art. 56, ove si prevede l'intervento di una commissione paritetica.

2.1.- La parte resistente (*ovvero la Regione, ndr.*), al contrario, sostiene che tale doglianza sarebbe inammissibile, poiché il ricorrente non dimostrerebbe la necessità che il nuovo articolo 8 dello statuto riceva attuazione attraverso il procedimento previsto all'art. 56.

2.2.- L'eccezione d'inammissibilità deve essere accolta, per l'inadeguatezza e la genericità dei motivi di ricorso relativi all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2011.

Il ricorrente, infatti, pur evocando gli articoli 4, 5 e 56 dello statuto, omette di argomentare le ragioni per le quali alla Regione non dovrebbe spettare il potere di quantificare l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali, al fine di redigere il bilancio di previsione. Né si fa menzione dell'articolo 7 dello statuto che, secondo la difesa regionale, garantisce l'autonomia finanziaria e contabile, nell'esercizio della quale, sempre secondo la difesa, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 8 dello statuto, è stata emanata la norma impugnata, per consentire che fosse predisposto il bilancio regionale. Neppure il ricorrente spiega quali norme di attuazione si renderebbero necessarie per dare applicazione al nuovo art. 8 dello statuto, che determina la quota di tributi da trasferire alla Regione in riferimento a ciascuna compartecipazione. Del resto, tra le sentenze evocate dalla parte ricorrente (sentenze n. 213 del 1998, n. 160 del 1985, n. 180 del 1980 e n. 151 del 1972) sono inclusi casi che trattano di situazioni non assimilabili a quella qui in esame, in cui la legislazione statale, e non quella regionale, interveniva unilateralmente in ambiti riservati alle norme di attuazione.

Manca, dunque, da parte del ricorrente una sufficiente motivazione a sostegno dell'asserita necessità che il nuovo art. 8 dello statuto richieda di essere attuato con la procedura di cui all'art. 56».

Grazie per l'attenzione.

Di C. Marco, 22-04-12.

[U.R.N. Sardinny ONLINE – Nazionalisti Sardi](#)

www.sanazione.eu

urn.mediterraneo@gmail.com